# Associazione SLOWEB Piazza C.L.N. n. 254 - 10121 TORINO

# Sloweb STATUTO

P/D

1.0 P	rima versione	25/07/17
Rev. D	Descrizione	Dat

ART. 1 - DENOMINAZIONE	2
ART. 2 - SCOPI	
ART. 3 - DURATA	3
ART. 4 - SEDE	3
ART. 5 - TIPOLOGIE DEI SOCI	3
ART. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI	4
ART. 8 - DOVERI DEI SOCI	
ART. 9 - DIVIETI	
ART. 10 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	5
ART. 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI	5
ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO	6
ART. 14 - PRESIDENTE	
ART. 15 - COMITATO SCIENTIFICO E DEI PROBIVIRI	
ART. 16 - CARICHE SOCIALI: VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE	
ART. 17 - PATRIMONIO	8
ART. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO	9
ART. 19 - MODIFICHE ALLO STATUTO	9
ART. 20 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE	
ART. 21 – RINVIO ALLA LEGGE	a

## **ART. 1 - DENOMINAZIONE**

È costituita l'associazione denominata "SLOWEB".

L'Associazione svolge la propria attività senza fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali.

## ART. 2 - SCOPI

L'Associazione ha gli scopi definiti nel "Manifesto Sloweb".

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, e in particolare:

• promuovere, organizzare, coordinare e diffondere ricerche, studi e documentazioni con attenzione specifica alle fasce più vulnerabili della popolazione;

• promuovere e organizzare gruppi di lavoro, commissioni, manifestazioni, tavole rotonde, congressi, convegni, dibattiti, inchieste, seminari, conferenze, incontri e, in genere, eventi culturali e sociali, sia in Italia che all'estero;

• istituire e gestire il proprio sito web nonché istituire e gestire altri siti e risorse informatiche, nonché sviluppare software o altra opera dell'ingegno;

curare, redigere, pubblicare, diffondere e sostenere riviste, periodici, saggi, opuscoli, libri, monografie, rassegne stampe e raccolte di articoli ed in genere pubblicazioni culturali, audiovisivi e multimediali, che possano contribuire alla realizzazione degli scopi prima esposti utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione;

H



promuovere ed organizzare corsi di istruzione, informazione e divulgazione, formazione ed aggiornamento, anche per promuovere nuove professionalità digitali di spiccato interesse sociale e strategico;

collaborare con istituzioni, associazioni, ordini professionali, organizzazioni, autorità sia nazionali che internazionali che possano cooperare con l'Associazione o

contribuire al raggiungimento dei suoi scopi;

promuovere iniziative di collaborazione, mediante accordi, intese e convenzioni, con altre associazioni, enti, ordini professionali, imprese, società, pubbliche e/o private, università, organismi ed organizzazioni, con particolare riguardo alle fasce più vulnerabili agli usi impropri delle tecnologie digitali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente od indirettamente connesse.

## ART. 3 - DURATA

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

#### ART. 4 - SEDE

L'Associazione ha sede legale presso il domicilio del Presidente.

E consentito il mutamento della sede legale con delibera del Consiglio Direttivo, assunta a maggioranza di tre quarti.

## ART. 5 - TIPOLOGIE DEI SOCI

L'Associazione è composta dalle seguenti tipologie soci: fondatori, ordinari e sostenitori.

#### SOCI FONDATORI

Sono Soci Fondatori le persone fisiche intervenute nella costituzione della Associazione e che ne sottoscrivono il relativo atto costitutivo e statuto, nonché coloro che esprimano tale intento e vi aderiscano entro il 31 dicembre 2017.

I Soci Fondatori operano per contribuire all'accrescimento delle risorse materiali ed immateriali della Associazione, nella misura e quadro delle politiche fissate dal Consiglio Direttivo.

I Soci Fondatori hanno in via esclusiva il diritto di voto sulla modifica dei principi fondamentali dell'Associazione contenuti nel Manifesto, e hanno diritto di preferenza nell'attribuzione di cariche sociali.

I Soci Fondatori acconsentono a che il proprio nome e cognome siano utilizzati dall'Associazione nella comunicazione all'esterno in qualunque forma.

## SOCI ORDINARI

Sono Soci Ordinari le persone fisiche che sono interessate all'attività dell'Associazione stessa e che, dopo aver presentato la domanda per divenire socio, vengano a ciò ammessi.

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, comunicando le proprie complete generalità ed impegnandosi ad attenersi al Manifesto e allo Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione; è richiesta un'autocertificazione di assenza di condanne e/o procedimenti penali in corso a proprio carico.

Sull'ammissione a socio ordinario delibera il Consiglio Direttivo, con la maggioranza di almeno tre quarti (arrotondato per difetto), sentito il Comitato Scientifico e dei Probiviri.

#### SOCI SOSTENITORI

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti ed altre istituzioni che ne facciano richiesta, dichiarino di condividere le finalità della Associazione e contribuiscano alla vita della Associazione ed alla realizzazione degli scopi istituzionali:

- mediante contributi economici di ammontare pari a quello stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo;
- mediante conferimento di risorse, anche professionali, per un valore almeno pari a quello stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo per i Soci Fondatori;
- mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali, di valore stimato in misura almeno pari a quello stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo per i Soci Fondatori. I Sostenitori assumono tale qualifica per il periodo in cui è versato il contributo.

## ART. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il Comitato Scientifico e dei Probiviri.

## ART. 7 - QUOTE DI ADESIONE

I soci ordinari e fondatori dell'Associazione sono tenuti al pagamento di una quota annuale di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo; la quota per i soci ordinari può essere prevista in misura inferiore a quella stabilita per i soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo può prevedere una formula di riduzione della quota per adesioni pluriennali, nonché altre forme di agevolazione mirate a incrementare efficienza e influenza della Associazione.

Il Consiglio Direttivo può stabilire una quota di mora per i pagamenti avvenuti in ritardo.

Il mancato pagamento della quota autorizza il Consiglio Direttivo a promuovere le opportune azioni legali per il recupero delle morosità ed eventualmente ad espellere il socio, nei termini e con le modalità stabilite dai regolamenti.

## ART. 8 - DOVERI DEI SOCI

Il socio è tenuto a conformarsi ai principi espressi nel Manifesto, a rispettare tutte le norme del presente Statuto nonché tutte le disposizioni dei regolamenti eventualmente redatti dal Consiglio Direttivo e tutte le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Oltre a quanto previsto dal precedente articolo, il socio è tenuto al dovere di riservatezza in relazione alle deliberazioni dei suddetti organi.

Ciascun socio è tenuto a dare tempestivamente comunicazione alla segreteria della variazione dei propri dati (indirizzo, numero di telefono, e-mail) a mezzo e-mail.

#### ART. 9 - DIVIETI

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altri enti e/o soggetti a ciò abilitati dalla legge.

All'interno dell'Associazione è vietata qualsiasi forma di propaganda politica, religiosa o la promozione commerciale, in qualunque forma, di prodotti e/o servizi.

È vietato ai soci l'utilizzo del nome dell'Associazione, così come dei marchi, loghi e/o segni distintivi, a fini di lucro; in ogni caso, ogni utilizzo dei suddetti deve essere richiesto al

AC,

Statuto Associazione "Sloweb"

Consiglio Direttivo e da questo autorizzato, oppure adottato in conformità ai regolamenti dell'Associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

## ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:

- con il venire meno, in capo al Socio, dei requisiti di cui all'art. 5;
- per dimissioni;
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le dimissioni da Socio dovranno essere comunicate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o mezzo equipollente, entro il 31 ottobre, fermo restando l'obbligo del pagamento delle quote e dei contributi sino al 31 dicembre.

Le dimissioni inviate oltre il predetto termine avranno effetto al 31 dicembre dell'anno successivo.

L'esclusione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo quando si ravvisi un comportamento del socio contrario agli scopi o allo spirito dell'Associazione, o ai doveri e divieti stabiliti dallo Statuto, o comunque all'etica professionale.

Il provvedimento di esclusione può essere impugnato per iscritto dall'interessato avanti al Comitato Scientifico e dei Probiviri entro trenta giorni dalla sua comunicazione scritta. Il Comitato Scientifico e dei Probiviri, sentiti l'interessato e il Consiglio Direttivo, deve pronunziarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell'impugnazione.

## ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente:
- d) il Comitato Scientifico e dei Probiviri.

Se non diversamente specificato, tutte le cariche hanno la durata di tre anni e sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

E' vietata, comunque, la corresponsione ai componenti degli organi amministrativi o di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dalla legge.

## ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci ha le seguenti competenze e funzioni:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b)
- c) eleggere il Comitato Scientifico e dei Probiviri;
- d) approvare il bilancio;
- e) approvare le modifiche al Manifesto, allo Statuto ed ai regolamenti dell'Associazione;
- f) deliberare la decadenza dalla carica di componenti del Consiglio Direttivo o di componenti del Comitato Scientifico e dei Probiviri per gravi motivi o violazioni dello Statuto;
- g) deliberare sugli argomenti sottoposti ad essa dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria su convocazione scritta del Presidente spedita a mezzo posta o posta elettronica almeno quindici giorni prima della riunione.

W

R

L'Assemblea dei Soci può inoltre riunirsi in seduta straordinaria su convocazione scritta del Consiglio Direttivo spedita almeno quindici giorni prima della riunione oppure su convocazione scritta del Comitato Scientifico e dei Probiviri.

L'Assemblea dei Soci in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di un terzo dei Soci.

Non raggiungendosi la presenza occorrente per la costituzione dell'Assemblea dei Soci in prima convocazione, essa deve riunirsi entro dieci giorni dalla data della prima convocazione. L'Assemblea dei Soci in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, da un Vicepresidente o, in mancanza di questi, dal socio più anziano.

Possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci tutti i soci ordinari e sostenitori.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci in regola con il versamento della quota di adesione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei soci presenti, fatta eccezione per i punti e) e f) del presente articolo, per i quali è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti.

Sulle modifiche dei principi fondamentali dell'Associazione contenuti nel Manifesto hanno diritto di voto i soli Soci Fondatori.

La votazione ha luogo per alzata di mano. Si procede a scrutinio segreto per le elezioni degli organi sociali o su richiesta di almeno due quinti dei soci presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci viene redatto verbale a cura del Segretario o, in mancanza di questi, del socio più giovane.

La partecipazione all'assemblea può avvenire anche per via telematica.

#### ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso può delegare taluni dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando l'ambito e la durata della delega.

- Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze e funzioni:
- a) eleggere al suo interno le cariche sociali;
- b) deliberare l'ammissione dei nuovi soci ordinari e sostenitori;
- c) deliberare l'esclusione dei soci per i motivi previsti dall'art. 10;
- d) redigere e approvare il regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
- e) stabilire le quote annuali di adesione;
- f) amministrare il patrimonio dell'Associazione nel rispetto degli scopi statutari;
- g) redigere i bilanci annuali;
- h) promuovere ed intraprendere iniziative nel rispetto degli scopi statutari;
- i) convocare l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria.
- Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 soci eletti dall'Assemblea dei Soci.

Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al componente del Consiglio Direttivo che decada o venga meno per qualsiasi causa subentra di diritto, fino alla prima assemblea successiva, un socio effettivo nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Nella prima riunione successiva alla nomina i consiglieri, convocati dal consigliere più anziano, provvedono ad eleggere il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente con cadenza almeno trimestrale, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta o via mail da almeno tre consiglieri. La

OC 035

convocazione deve avvenire con comunicazione dell'ordine del giorno almeno cinque giorni prima della riunione.

Ciascun consigliere, ricevuta la convocazione del Consiglio Direttivo, deve dare comunicazione della propria assenza al Presidente.

Ciascun consigliere che dovesse risultare assente ingiustificato per tre volte consecutive o quattro volte anche non consecutive in un anno verrà automaticamente espulso dal Consiglio Direttivo e non potrà più presentarsi per nessuna carica direttiva.

La riunione del Consiglio Direttivo è valida in presenza di almeno tre consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o d'impedimento, da un Vicepresidente o, mancando anche questi, dal consigliere più anziano.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, fatta eccezione per l'ammissione dei nuovi soci per la quale è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo può convocare l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria per i seguenti motivi:

- a) proporre quesiti riguardanti la gestione dell'Associazione;
- b) proporre modifiche al Manifesto, allo Statuto e ai regolamenti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l'Assemblea entro un mese dalla richiesta ad esso rivolta per iscritto da almeno un quinto dei soci con indicazione dell'ordine del giorno.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario o, in mancanza di questi, del socio consigliere più giovane.

La partecipazione al Consiglio Direttivo può avvenire anche per via telematica.

#### ART. 14 - PRESIDENTE

Il Presidente è nominato a maggioranza e con voto palese dei membri del Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti.

Il Presidente della Associazione è, altresì, Presidente del Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza della Associazione, anche nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha inoltre le seguenti competenze e funzioni:

- a) convocare l'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria;
- b) presiedere l'Assemblea in seduta ordinaria o straordinaria;
- c) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- d) vigilare sulla osservanza dello Statuto:
- e) altre funzioni stabilite dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

Egli può delegare l'attuazione di tali funzioni al Segretario o a membri del Consiglio Direttivo.

Alla scadenza di ogni anno, nei termini previsti dall'art. 18, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio annuale.

Alla scadenza del triennio di permanenza del Consiglio Direttivo, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per indire nuove elezioni.

Il Presidente resta in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi, salvo che uno dei due mandati abbia avuto durata inferiore ad un anno.

Coloro che hanno rivestito la carica di Presidente possono fregiarsi del titolo di "Presidente emerito".

#### ART. 15 - COMITATO SCIENTIFICO E DEI PROBIVIRI

Il Comitato Scientifico e dei Probiviri ha le seguenti competenze e funzioni:

Al

2 R

- a) valutare proposte di iscrizione; ricerche e studi da svolgere; alleanze, fusioni, quanto serve per indirizzare a medio e lungo termine la Associazione, e raccomandare al Consiglio Direttivo la adozione di tali indirizzi e la messa in atto delle azioni necessarie al loro perseguimento;
- b) discutere e proporre al Consiglio Direttivo modifiche del Manifesto.
- c) giudicare, in caso di impugnazione, sui provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo;
- d) dirimere questioni fra gli iscritti.

Il Comitato Scientifico e dei Probiviri è costituito da almeno tre membri. Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di componente del Comitato Scientifico e dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico e dei Probiviri nomina al suo interno un presidente.

Si riunisce su convocazione del suo presidente o, in mancanza dello stesso, di due componenti, e delibera a maggioranza dei suoi membri.

## ART. 16 - CARICHE SOCIALI: VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE

Il Vicepresidente esercita le attribuzioni del Presidente in caso di assenza o di concreto impedimento di quest'ultimo. Ove apponga sottoscrizione, il Vicepresidente deve dichiarare l'impedimento del Presidente e riferire direttamente del proprio operato al Consiglio Direttivo.

- Il Segretario dell'Associazione ha le seguenti competenze e funzioni:
- a) redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea;
- b) redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- d) curare la corrispondenza.

Il Tesoriere svolge mansioni di tipo amministrativo e contabile, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e redige la relazione annuale di corredo al bilancio. Egli è responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione, e risponde del suo operato al Consiglio Direttivo.

Vicepresidente, Segretario e Tesoriere sono nominati a maggioranza e con voto palese dei membri del Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti.

#### **ART. 17 - PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei soci, dai contributi versati da persone od enti, dai correlativi investimenti e da ogni altra sopravvenienza attiva; l'associazione è tuttavia sempre autonoma in qualsiasi propria attività.

Il patrimonio potrà essere incrementato, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi (pubblici e privati) e i proventi di eventuali iniziative promosse dall'Associazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività della Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione non potrà mai scendere al di sotto della somma minima necessaria per provvedere allo scioglimento della stessa. In caso contrario ciascun membro del Consiglio Direttivo dovrà aggiungere, in parte uguale, la somma mancante.

Il Consiglio Direttivo amministra il patrimonio dell'Associazione nel rigoroso rispetto degli scopi statutari.

Il Presidente ed il Tesoriere, con firme disgiunte, sono autorizzati a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni, da Enti, da banche e da privati pagamenti per qualunque ammontare e

AC COL

R

causale, rilasciandone quietanza liberatoria. Il Presidente ed il Tesoriere possono aprire conti intestati all'Associazione, operare su di essi, girare gli assegni ed esigerne l'ammontare.

## ART. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno ed il relativo bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla data di chiusura.

## ART. 19 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate a maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti in Assemblea dei Soci, appositamente convocata per iniziativa del Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci ordinari.

## ART. 20 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea dei Soci, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, delibera lo scioglimento dell'Associazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari. Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole di tre quarti dei Soci presenti.

In caso di scioglimento della Associazione, il Consiglio Direttivo nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri. Eventuali utili rimanenti saranno distribuiti a altre Associazioni di scopo analogo.

## ART. 21 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile sulle associazioni ed alle disposizioni di legge in materia.